



ORDINANZA N° 35 /2020

Il Presidente

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n. 84 in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO: il D.P.R. 23/06/2000 con il quale è stata istituita l'Autorità Portuale di Salerno, il D.M. 24/08/2000 avente ad oggetto l'individuazione della relativa circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza ora parte della più ampia circoscrizione della AdSP MTC;

CONSIDERATO che in virtù di tale istituzione, e nell'ambito del territorio di competenza, il Presidente esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94, tra cui il potere di ordinanza previsto dall'art. 6 e le funzioni da 36 a 55 e correlate norme del codice della navigazione;

VISTO: il Master Plan delle aree portuali che definisce l'assetto per terminali operativi per settori omogenei, come recepito dal Comitato di gestione con delibera del 3.7.2018, e che prevede le aree a rotazione collocate nei rispettivi ambito omogenei merceologici;

VISTA: l'ordinanza n. 27/2012 dell'ex Autorità Portuale di Salerno, quivi integralmente richiamata e parte integrante della presente Ordinanza, recante la disciplina delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo della merce in aree demaniali non in concessione ex art. 50 cod. nav.;

RITENUTO di dover specificare che le aree ex art. 50 cod nav possono aver durata limitata nel tempo e si ritiene non superiore ai 90 gg. annui, al fine di assicurare la effettiva temporaneità prevista dalla norma;

CONSIDERATO che a fronte di esigenze operative di maggiore durata, su richiesta degli operatori, il procedimento debba inquadarsi ai sensi dell'art. 24 rcn come indicato dal competente Ministero IT con nota n. 15432 del 19.6.2020 con cui si è chiarito che laddove le richieste siano funzionali all'operatività del concessionario ex art. 18 l. 84/94 la norma di riferimento è l'art. 24 rcn, con la conseguenza che l'estensione della concessione va fatta con atto suppletivo;

VALUTATO che il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.*»; ed in particolare l'art. 103 co 2. Per cui *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.....*; ed a tal fine sono state evidenziate specifiche esigenze dagli operatori;

ORDINA

Art. 1

A decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza, nel caso in cui le imprese portuali abbiano necessità di depositare le merci e/o materiali -in arrivo o in partenza dal porto di Salerno - nelle aree all'uopo individuate con Ordinanza n. 27/2012 APS, così come riportate nella planimetria ivi allegata-, e in relazione alla suddivisione merceologica delle aree portuali ed alla categoria per cui l'impresa richiedente è autorizzata ex art. 16 L.84/94, il periodo massimo di giacenza nelle aree è limitato ad un massimo di 90 giorni annui, al fine di garantire la provvisorietà e la rotazione della occupazione di cui all'art. 50 c.n.

Nelle ipotesi di esigenze operative connesse a periodi più ampi relative alle aree di cui al comma precedente, le Imprese portuali dovranno presentare specifica richiesta ex art. 24 rcn



– come da indicazioni del Ministero vigilante con nota n. 15432 del 19.6.2020 - con le modalità del regolamento ex Delibera presidenziale n. 358/2018. In relazione a specifiche necessità si potrà autorizzare tale ampliamento, per un periodo massimo fino al 31.12.2021, salvo parere del Comitato di gestione, anche in relazione alle previsioni del Master Plan vigente.

Art.2

In relazione alle previsioni dell'art. 103 co. 2 del dl 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ed a quanto disposto all'art. 1, gli atti che consentono le occupazioni ex art. 50 c.n., non possono essere prorogati oltre il 30 Ottobre 2020, salvo il corretto pagamento dei canoni come stabiliti dall'Ordinanza n. 27/2012 APS, che verranno all'uopo richiesti.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161,1164, 1165 e 1174 del codice della navigazione.

Napoli, 30.07.2020

Il Presidente
Dr. Pietro Spirito

ORDINANZA N° LE /2012

il Presidente

VISTO il D.P.R. 23/06/2000 concernente l'istituzione dell'Autorità Portuale di Salerno ed i successivi decreti attuativi con cui è stata individuata la relativa circoscrizione territoriale;

CONSIDERATO che in virtù di tale istituzione, e nell'ambito del territorio di competenza, l'Autorità Portuale esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94, tra cui il potere di ordinanza previsto dall'art. 6 e dalle correlate norme del codice della navigazione;

VISTI gli artt. 6 ed 8 della legge n. 84/94;

VISTO: l'art. 7 del D.L. 5/10/93 n. 400, che prevede la possibilità di determinare canoni specifici per le aree demaniali marittime delle Autorità Portuali, con il limite minimo delle disposizioni generali di legge in materia;

VISTO: il Master Plan delle aree portuali che definisce l'assetto per terminals operativi per settori omogenei, approvato dal Comitato portuale, e che prevede le aree a rotazione collocate nei rispettivi ambito omogenei merceologici;

VISTA: l'ordinanza n. 09/08 del 02/04/2008 e ss.mm.ii. dell'Autorità Portuale, quivi integralmente richiamata e parte integrante della presente Ordinanza, recante la disciplina delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo della merce in aree demaniali non in concessione ex art. 50 C.N.;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 12.12.2011, con il quale sono stati indicati gli incrementi da applicare ai canoni demaniali per l'anno 2012;

RITENUTO pertanto necessario emanare, un unico atto normativo che – nel recepire la nuova ripartizione merceologica del porto commerciale – individui le aree destinate allo stoccaggio temporaneo delle merci finalizzato alla gestione dei picchi di traffico, disciplini le modalità di rilascio delle autorizzazioni, consenta al personale preposto di esercitare attività di vigilanza in ambito portuale, nonché aggiorni la misura dei canoni unitari da applicare alla fattispecie del deposito temporaneo di merce nelle aree demaniali all'uopo destinate;

ATTESO che il Comitato Portuale, ha esaminato il provvedimento nella seduta del 6.12.11, condividendone ampiamente la struttura organica della proposta, ed ha rilevato la necessità di un approfondimento relativo a taluni aspetti ritenuti di maggior rilievo con il parere del Gruppo di studio all'uopo costituito;

VALUTATO che in seno al citato GDS si è giunti ad unanime conclusione circa la opportunità che la valutazione e regolamentazione delle aree avvenga, tra l'altro, per metro quadrato;

VISTA la unanime condivisione del testo presentato dalla competente Area Demanio lavoro portuale n. 3/PT/16258 del 3/12/2012 nella riunione del Comitato portuale del 10/12/2012 dove il citato consesso ha espresso parere favorevole in ordine all'adozione del provvedimento, oggetto di esame presso il Gruppo di studio all'uopo costituito,

ORDINA

Art. 1

A decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza, nel caso in cui le imprese portuali ne abbiano necessità, le merci e/o materiali in arrivo o in partenza dal porto di Salerno possono essere depositate nelle aree all'uopo individuate così come riportato nella

planimetria allegata (**all.1**) alla presente ordinanza e che ne costituisce parte integrante, in relazione alla suddivisione merceologica delle aree portuali ed alla categoria per cui l'impresa richiedente è autorizzata ex art. 16 L.84/94.

L'Autorità Portuale, in relazione a specifiche necessità e contingenti situazioni potrà autorizzare in via temporanea il deposito di merce di tipologia diversa nelle aree come indicate dalla planimetria in allegato 1), previa motivata ed eccezionale richiesta delle Imprese autorizzate.

Art. 2

Le autorizzazioni per l'area destinata al deposito temporaneo possono avere **durata da 15 fino ad un massimo di 90 gg.** ed essere previste anche per Consorzi di concessionari o d'Imprese limitatamente a quelle in possesso di autorizzazione ex art. 16 della L.84/94, intese ad espletare operazioni portuali, per cui è fatta salva la relativa disciplina.

In relazione alle moderne tecnologie di movimentazione della merce – che consentono maggiore velocità nel deflusso della merce; nonché al fine di ottimizzare l'utilizzo delle aree libere in un'ottica di maggiore concorrenzialità e premialità per le imprese che garantiscono una rapida movimentazione, il periodo di franchigia è limitato per tutte le merci in cinque giorni. Ove l'occupazione si protragga oltre il quinto (5°) giorno, tale periodo sarà calcolato all'interno della prima quindicina.

È fatto salvo l'ordinario utilizzo dei cigli banchina necessario alle prime operazioni connesse all'arrivo nave, con divieto assoluto di deposito in tali aree.

Art. 3

A decorrere dal 1/1/2013 i canoni dovuti per il deposito temporaneo di merci e/o materiali in ambito portuale sono quelli indicati nella tabella allegata alla presente ordinanza, quale parte integrante (all. 2). Gli aggiornamenti dei canoni seguiranno le vicende e le modalità di cui alla Delibera presidenziale n. 184/2009.

Il pagamento del canone dovuto per la singola autorizzazione potrà avvenire cumulativamente con cadenza trimestrale rispettivamente nel corso del mese successivo a quello di riferimento: *aprile (per il I trim.) – luglio (per il II trim.) – ottobre (per il III trim.)- gennaio (per il IV trim.)*, ciò allo scopo inoltre di venire incontro alle esigenze delle singole imprese richiedenti ed in considerazione del fatto che il canone per il deposito temporaneo di merce in banchina risulta talvolta di basso importo, rispetto i diritti fissi di pagamento richiesti dagli istituti bancari.

La predetta liquidazione, sarà calcolata dal competente ufficio, cumulativamente per l'intero trimestre, eventualmente per compensazione attingendo da un deposito provvisorio eseguito dalle Imprese utilizzatrici, con capienza non inferiore alla somma complessivamente corrisposta dalla medesima Impresa nell'anno precedente alla richiesta. In caso di residui sul deposito di cui al comma 1, le relative somme saranno restituite ovvero compensate con somme aventi medesimo titolo causale.

La ricevuta di pagamento dovrà comunque riportare la distinte dei singoli importi relativi al singolo periodo richiesto e depositata dall'Impresa di riferimento -entro i termini sopraindicati- all'ufficio protocollo di questa Autorità portuale.

Nel caso di pagamento omesso/ritardato si procederà con la riscossione coattiva di quanto dovuto -maggiorato nella misura prevista dalla Delibera presidenziale n. 184/2009 conteggiando, per il periodo successivo (da quindici a novanta giorni), le medesime quantità di merce precedentemente depositata.

Art. 4

Il deposito delle merci dovrà essere eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza del lavoro e dei piani di sicurezza delle imprese portuali richiedenti.

A tal proposito e fermo restando quanto disposto dall'art. 9 dell'Ordinanza n° 20/05 del 16/12/2005 (emergenza vento), nel caso di merci varie che per loro natura risultino sensibili all'azione del vento con pregiudizio all'incolumità di persone o cose - sia durante le operazioni di carico/scarico, sia durante le operazioni di stoccaggio nell'area di deposito temporaneo - (come ad esempio ritagli di lamiera non aggregata/imballata; minerale di ferro/ghisa che contenga polveri negli interstizi ...etc...), l'Impresa di riferimento dovrà comunque sempre ed in aggiunta alle vigenti norme sulla sicurezza delle lavorazioni, procedere sia a creare una **barriera di contenimento** della merce in stoccaggio (sistemi di per formare un corpo unico), sia mettere in atto sistemi per scongiurare lo **spandimento** di polveri in mare ovvero in aria (come ad esempio bagnare la merce durante la sua movimentazione).

Art. 5

L'istanza di autorizzazione al deposito delle merci deve essere inoltrata all'Autorità Portuale di Salerno utilizzando l'allegato modello in bollo (**all.3**) almeno **gg. 3 (tre) lavorativi** prima delle operazioni di deposito della stessa.

L'istanza dovrà inderogabilmente essere corredata da planimetria che individui **inequivocabilmente l'esatta area di stoccaggio richiesta**, nel rispetto di quanto previsto dal format allegato alla presente ordinanza. La mancata conformità della istanza e dell'allegato comporterà l'impossibilità di procedere alla sua istruttoria sino al perfezionamento.

In caso di domande concorrenti - presentate entro i termini di cui al comma 1 - l'Autorità portuale potrà autorizzare per ciascuna Impresa una utilizzazione parziale dell'area, ripartendola anche in due o più parti, con criterio direttamente proporzionale alla quantità di merce oggetto di operazione portuale connessa all'arrivo nave .

Art. 6

L'avvenuto sgombero dell'area occupata, deve essere prontamente comunicato all'Autorità Portuale utilizzando il modello di cui all'**allegato 4**.

Qualora alla scadenza del periodo per il quale è autorizzato il deposito non venga comunicato lo sgombero dell'area occupata, verranno applicate le procedure di cui al seguente articolo.

All'atto dello sgombero le aree dovranno essere pulite e rese completamente libere da ogni residuo di merce e/o rifiuto, da parte dell'impresa che ne ha appena usufruito facendone espressa menzione sulla dichiarazione di cui al precedente comma.

Art.7

La presente Ordinanza entra in vigore il 1/1/2013, abrogando ogni norma incompatibile od in contrasto con la presente.

In caso di deposito abusivo ovvero non autorizzato di merci/materiali nell'area destinate al deposito temporaneo delle merci ex art. 50 C.N. sarà applicato il procedimento di rimozione d'ufficio e recupero delle somme a tal fine anticipate, come disciplinato dal relativo Regolamento approvato con ordinanza 18/06 dell'Autorità Portuale di Salerno. Sono fatte salve le eventuali ulteriori azioni esperibili in campo amministrativo e/o penale.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161,1164, 1165 e 1174 del codice della navigazione.

Salerno, 13.12.12


Il Presidente
On. Avv. Andrea ANNUNZIATA

TABELLA QUINDICINE - CONTENITORI

I QUIND.	II QUIND.	III QUIND.	IV QUIND.	V QUIND.	VI QUIND.
€ 0,101 *	€ 0,101 *	€ 0,101 *	€ 0,101 *	€ 0,101 *	€ 0,101 *

1)

TABELLA QUINDICINE - MERCI VARIE

I QUIND.	II QUIND.	III QUIND.	IV QUIND.	V QUIND.	VI QUIND.
€ 0,040 *	€ 0,080 *	€ 0,084 *	€ 0,101 *	€ 0,126	€ 0,164 *

2)

TABELLA QUINDICINE - ROTABILI

I QUIND.	II QUIND.	III QUIND.	IV QUIND.	V QUIND.	VI QUIND.
€ 0,035 *	€ 0,071 *	€ 0,075 *	€ 0,089 *	€ 0,112 *	€ 0,145 *
50%		5%		25%	
				30%	

3)

* €. /MQ. /QUINDICINA

Marca da bollo

da 14,62€

All. 3

All' **Autorità Portuale**
Via A. Sabatini n°8
84121 -SALERNO-

Oggetto: Istanza di occupazione area di deposito temporaneo merce ex art 50 C.N.

Il Sottoscritto _____ In qualità di rappresentante legale dell'Impresa
Portuale _____ con sede in _____
P. IVA n° _____.

In relazione alle operazioni portuali della M/N _____

CHIEDE

di poter occupare l'area di deposito temporaneo ex art 50 C.N. presso l'area a rotazione individuata dalla sigla _____, come evidenziata nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante della presente istanza, con la seguente merce:

- **contenitori:** area mq _____
- **veicoli/rotabili/semirimorchi:** area mq _____
- **merce varie/rinfusa:** area mq _____ (indicare tipo di merce in particolare)

e per il seguente periodo:

➤ gg totali n° _____ dal _____ al _____ (per la ____/quindicina)

Al riguardo il sottoscritto dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme contenute sull'Ordinanza n° ----/201 di riferimento (come ad esempio l'assenza di periodo di franchigia e l'obbligo di versamento di deposito provvisorio), nonché a conoscenza degli obblighi di rispetto delle norme di sicurezza del lavoro e di corretto stoccaggio delle merci, di pulizia dell'area al terminale delle operazioni di carico /scarico/movimentazione merce nonché si impegna allo sgombero e riconsegna dell'area di deposito temporaneo entro il termine autorizzato nelle medesime condizioni di consegna iniziale.

Si allega una marca da bollo da €14,62 per l'autorizzazione

Salerno _____

All 4

[Digitare il testo]

All 4

All' Autorità Portuale
Via A.Sabatini n°8
84121 -SALERNO-

Oggetto: comunicazione di avvenuto sgombero area di deposito temporaneo merce.

Il Sottoscritto _____

In qualità di rappresentante legale dell'Impresa Portuale _____

Con sede in _____ P. IVA _____

In relazione alla propria istanza vs prot.n. _____ del _____ relativa al deposito temporaneo di merce(_____) in area destinata allo stoccaggio provvisorio ex art 50 C.N., presso la banchina _____ del porto di Salerno.

COMUNICA

Di aver provveduto in data _____ allo sgombero totale della merce a suo depositata,provvedendo altresì alla perfetta pulizia dell'area occupata,in ottemperanza alle vigenti disposizioni.

Salerno _____
